

NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE DENOMINATA “UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE  
DELLA PERSONA DISABILE APS”

**TITOLO I**  
**Costituzione e Scopi**

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

E' Costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione sociale ai sensi dell'art.35 e s.ti del D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017 e s.m.i. (di seguito indicato anche “Codice del Terzo settore”), l'Associazione di Promozione Sociale con la denominazione di “Ufficio Nazionale del Garante della Persona con disabilità” seguita dall'acronimo APS. Qui di seguito, per brevità, sarà chiamato “Ufficio” ovvero “Associazione”. L'Associazione ha sede legale in Palermo, Via Principe di Palagonia n.82/E (c.a.p. 90145).

Il trasferimento della sede legale dell'Ufficio, dalla città di Palermo, potrà operarsi mediante deliberazione con le maggioranze previste per lo scioglimento dell'Associazione, vale a dire con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti all'assemblea e con il parere favorevole obbligatorio del “Comitato dei Soci fondatori”.

Il trasferimento della ubicazione della sede legale da un indirizzo all'altro della Città di Palermo, sarà invece consentito mediante deliberazione del Consiglio direttivo. Inoltre, la variazione della sola ubicazione della sede sociale (via e numero civico) non assumerà natura di modifica statutaria soggetta a registrazione, e comporterà unicamente l'obbligo - per il

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



rappresentante legale - di provvedere alle comunicazioni obbligatorie di natura fiscale e/o amministrativa.

La durata dell'associazione è a tempo illimitato. L'associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), potrà aggiungere alla propria denominazione l'acronimo E.T.S. ( Ente Terzo Settore).

#### Art. 2 - Natura e scopi.

L'associazione ha carattere apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro. Essa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Nello specifico tali attività di carattere generale sono individuate alla lett.w) dell'art.5 del Codice del Terzo settore che le identifica in: *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

In linea con la predetta attività di valenza generale, l'Ufficio persegue i seguenti scopi particolari:

1) Promozione della figura del “Garante della Persona con disabilità” nei diversi ambiti territoriali (Comunale, Regionale, Nazionale). Tale scopo viene

perseguito mediante azione di interpello delle Amministrazioni degli Enti Locali volte a verificare se esse intendono istituire nel proprio territorio la figura del “Garante della Persona con disabilità”. In caso di risposta affermativa, l’Ufficio fornirà le opportune indicazioni circa le modalità con le quali procedere in detta attività, la relativa modulistica (*format* adattabili alle diverse tipologie di Enti locali ed alle singole realtà territoriali) inerente al regolamento, ai modelli di interpello per l’assunzione della carica, al verbale di nomina, alle determine sindacali, etc. Inoltre, dopo la istituzione del *Garante*, l’Ufficio - in linea con la propria *mission* istituzionale – presterà la propria collaborazione esterna, ove richiesta, al fine di favorire la sana crescita della “Figura del Garante” e di migliorarne il grado di efficacia della azione che svolge nel suo ambito territoriale.

Promuove, altresì, la nascita di “*reti di Garanti*” all’interno delle singole Regioni allo scopo di favorire un confronto sinergico fra i medesimi e con l’*Autorità Garante Regionale per i diritti delle Persone con disabilità* ove istituita in quelle Regioni.

Collabora coi singoli *Garanti* e con i responsabili delle “Sezioni decentrate” dell’Ufficio, nella trattazione e nella risoluzione di specifiche e complesse problematiche, sulla base delle casistiche già trattate dall’Associazione nel corso della pregressa attività.

2) promozione, tutela e salvaguardia, nella sua accezione più ampia, dei diritti delle persone con disabilità, comprendente anche le azioni legali che si renderanno necessarie sia nella fase extragiudiziaria, quanto nella fase processuale, nei vari campi della giurisdizione civile, penale o amministrativa,

*Modifiche allo Statuto dell’Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell’assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



in ambito nazionale e comunitario. L'associazione promuove le pari opportunità in favore delle persone con disabilità anche mediante la nascita di "centri antidiscriminazione" volti a perseguire la parità di trattamento e la tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, contrastando, senza finalità di lucro, i fenomeni di discriminazione diretta o indiretta.

La tutela azionata dall'Ufficio potrà essere rivolta alla salvaguardia di diritti e/o interessi singoli ovvero aventi carattere collettivo.

L'Ufficio rivolgerà esclusivamente le proprie attività in favore delle persone disabili e loro familiari (caregiver), riconosciute tali ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, direttamente o indirettamente riconducibili alle finalità enunciate all'art 1, lettere a), b) e c), della legge n.104/92.

Strettamente collegato al superiore scopo sarà quello della promozione della cultura del rispetto e della valorizzazione delle persone disabili con deficit fisico, psichico e sensoriale, nei vari contesti (familiare, lavorativo, scolastico, sociale, sportivo, previdenziale, assistenziale, etc.).

L'intervento sociale proposto verrà realizzato prevalentemente con la fornitura di servizi specialistici di natura legale finalizzati a migliorare lo *standard* qualitativo della vita delle persone nei riguardi delle quali viene svolta l'attività solidale, ovvero per superare le situazioni di bisogno, di emarginazione, di discriminazione e di difficoltà, anche a mezzo di azione specifiche di tutela extragiudiziaria e giudiziaria, che la persona in condizione di disabilità con deficit di vario tipo, incontra nei diversi contesti di vita sociale in senso lato.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



Gli stessi servizi potranno essere erogati in favore dei familiari o delle associazioni che operano nel campo della disabilità, purché i risultati del servizio siano direttamente o indirettamente riconducibili alle persone con disabilità da loro assistite.

La tutela apprestata dall'Ufficio a salvaguardia di diritti e/o interessi legittimi di carattere singolo o collettivo, potrà essere, altresì, esercitata anche a mezzo di formali atti di interventi in giudizio ai sensi del comma 2 dell'art.

4 della legge n. 67 del 1 marzo 2006, ovvero mediante atti di costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali i diritti delle persone disabili siano stati lesi in forma singola o collettiva.

Art. 3 - Scopi particolari e modalità di raggiungimento delle finalità di carattere generale.

L'Associazione si propone di realizzare i propri scopi sociali, anche attraverso:

- a) la realizzazione di attività dirette alla diffusione della conoscenza delle norme in materia di disabilità, mediante la realizzazione di pubblicazioni, seminari, convegni, tavole rotonde, eventi formativi svolti anche in collaborazione con gli ordini professionali interessati alla trattazione della materia (Avvocati, Assistenti sociali, Ingegneri, Architetti, Medici ed altre professioni sanitarie, etc).
- b) iniziative dirette alla promozione della cultura della difesa e della non accettazione dei comportamenti offensivi della dignità della persona con disabilità. Ciò, anche attraverso, iniziative di carattere sociale (mostre, partecipazioni ad eventi sociali o ad altri organismi che trattano il tema della

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



disabilità e della non discriminazione, etc.) volte a stigmatizzare gli atteggiamenti sociali dei concittadini che, ponendo in essere condotte caratterizzate da “mere sviste” e/o “disattenzioni”, consentono di tenere in vita abitudini comportamentali apertamente contrari al diritto positivo vigente in danno delle Persone con disabilità.

c) attività editoriali, in modalità cartacea, on line, telematica o informatica, via social, radio e TV, volta alla comunicazione di fatti, notizie e novità che involgono la legislazione, la prassi e la giurisprudenza ed ogni altro aspetto rilevante sul piano sociale o giuridico in materia di disabilità. Tali attività saranno svolte avvalendosi del sito istituzionale interattivo dell'Ufficio.

d) in collaborazione con altri EE.TT.SS. che perseguono la finalità generale della *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*, riportata alla lett. z) dell'art.5 del Codice di Terzo settore, l'Ufficio supporterà ogni azione affinché la destinazione di tali immobili sia volta a favorire il benessere, la realizzazione della piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, anche a vantaggio dei familiari che, preoccupati per il futuro dei propri figli nel momento della loro mancanza, intendano prefigurare per loro situazioni di *non istituzionalizzazione*, in aderenza ai principi fissati nella legge n.112 del 22 giugno 2016 (appunto c.d. “legge del dopo di noi”), dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità con legge n.18/2009, nonché sugli artt.2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione Italiana;

L'Ufficio potrà, altresì, svolgere tutte le attività integrative accessorie connesse al proprio scopo sociale, svolte nei limiti consentiti dalla legge.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



Tutte le superiori attività potranno essere svolte dall'Ufficio in collaborazione con altre associazioni del Terzo settore e di volontariato sociale, ovvero in regime di convenzione con Enti pubblici territoriali e non (Organismi della Comunità Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province, Distretti Socio-Sanitari, Unioni di Comuni, Comunità Montane), Enti privati, Università ed altre Istituzioni scolastiche pubbliche o private di ogni ordine e grado, Collegi ed Ordini professionali, Organismi religiosi di qualsiasi confessione, altri.

Art.4 – Attività diverse ammesse, raccolta fondi.



L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e che risultino perfettamente compatibili con gli scopi sociali. In tal caso l'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere sarà il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo vigente.



Art.5 - Divieti di distribuzioni di utili.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del codice del Terzo settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle di mercato, nei riguardi di soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, ovvero a

coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, nonché ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

- ogni altra fattispecie contemplata dall'art.8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

## TITOLO II Associati ed Aderenti

### Art. 6 – Acquisto della qualità di associato ( o socio).

Sono associati coloro che vengono ammessi a fare parte dell'Associazione con apposita delibera del Consiglio direttivo.

Possono divenire soci dell'Ufficio tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, le associazioni ETS, le persone giuridiche, fondazioni, associazioni del privato sociale non riconosciute ed Enti che ne condividono gli scopi e lo statuto.

Non è ammessa la partecipazione sociale di tipo temporaneo o a tempo determinato.



Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati, chiamati anche soci, si distinguono in:

a) *Fondatori*; b) *Ordinari*.

*Soci Fondatori* sono tutti coloro, persone fisiche o Associazioni senza scopo di lucro, che hanno condiviso sin dalla sua formale costituzione gli scopi dell'Ufficio, intervenendo nella stipula dell'atto notarile e che continuano a versare la quota sociale annuale e sostenere attivamente gli scopi dell'Associazione.

Essi partecipano con diritto di voto alle deliberazioni dell'assemblea e fanno parte del "Comitato dei soci Fondatori" che svolge, nei casi espressamente previsti dal presente statuto, funzioni di natura consultiva su richiesta del Consiglio direttivo.

Sono *Soci Ordinari* le persone fisiche e le Associazioni di Terzo settore che perlopiù si occupano della materia della disabilità, che successivamente alla costituzione dell'associazione, vengono ammesse quali soci - previo versamento della quota sociale annuale - per collaborare attivamente con l'Ufficio, mettendo a disposizione le proprie professionalità nello svolgimento dei programmi dell'Associazione.

I soci ordinari partecipano con diritto di voto alle deliberazioni dell'assemblea degli associati.

Art. 7 – Acquisto della qualità di aderente all'Ufficio.



Gli “aderenti” sono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che al contrario degli associati non assumono un vincolo giuridico con l’Associazione. Essi tuttavia dimostrano di avere una particolare prossimità e condivisione nei riguardi dei particolari scopi e funzioni perseguiti e svolte dall’Ufficio, che si manifestano attraverso atti concreti di sostegno economico o di altro tipo, ovvero mediante la condivisione a distanza di comuni funzioni che possano dare origine a valide sinergie per migliorare il livello di tutela dei diritti dei diritti e di pari opportunità in favore della persona con disabilità.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio generale, formulando proposte e suggerimenti in merito agli argomenti di carattere generale trattati nel corso delle adunanze. Hanno, infine, la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell’assemblea e, se lo richiedono, possono essere autorizzati dal Presidente dell’assemblea a prendere utilmente la parola in merito.

Gli aderenti si distinguono in:

a) aderenti *sostenitori*; b) aderenti *onorari*; c) aderenti *di diritto*.

*Aderenti Sostenitori* sono tutti coloro, siano essi persone fisiche, Associazioni o Enti pubblici e privati, che intendono partecipare alle attività dell’Associazione mediante contribuzioni in denaro o sotto altra forma finalizzati al sostegno dell’attività socio-istituzionale svolta dall’Ufficio.

Sono *Aderenti Onorari* dell’Ufficio tutte le persone fisiche o giuridiche che, mostrando particolare vicinanza e sensibilità verso le tematiche afferenti la disabilità e/o apprezzamento verso le attività svolte dall’Associazione, si adoperano dall’esterno a vario titolo per una fattiva crescita della stessa in

*Modifiche allo Statuto dell’Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell’assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



qualsiasi ambito sociale o istituzionale. Tale *status* viene conferito dal Consiglio Direttivo con apposita motivata deliberazione.

Sono *Aderenti di diritto* tutti coloro che assumono e svolgono *pro tempore* la carica di *Garante della Persona con disabilità* presso Enti locali in forza di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli Comunali o di specifiche Leggi Regionali.

Sono altresì “Aderenti di diritto” tutti i responsabili *pro tempore* delle *Sezioni decentrate* dell’Ufficio Nazionale del Garante della Persona con disabilità APS, istituite con le modalità previste nel Titolo IV del presente statuto.

Lo *status* di “Aderente di diritto” viene acquisito da parte della persona che ricopre una delle cariche di cui al comma precedente, mediante formale adesione alla richiesta che le viene partecipata da parte del presidente dell’Ufficio Nazionale. Tale *status* cessa con il venir meno della titolarità delle cariche medesime.

#### Art. 8 - Procedura di ammissione a socio ordinario dell’Ufficio.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo fissato dall’art. 32 del D.Legs. n.117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà integrare il numero entro un anno.

Ai sensi dell’art.23 e s.ti del D.legs n.117/2017, divengono soci ordinari tutti coloro che, accettando lo Statuto, danno la loro adesione all’Associazione formulando apposita richiesta scritta diretta al Coordinatore o Presidente dell’Ufficio, spiegando le motivazioni che sorreggono la richiesta di



iscrizione e assumendo l'impegno a versare la quota associativa che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni singola richiesta scritta di adesione all'Associazione, che dovrà essere avanzata a tempo indeterminato, sarà vagliata nei diversi contenuti e costituirà oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Comitato dei soci fondatori.

Ove la richiesta venga approvata, se ne darà notizia alla persona interessata entro 60 giorni dalla deliberazione e la qualità di socio sarà acquisita con il versamento della quota sociale nonché con la contemporanea sua iscrizione nell'apposito libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della istanza, il CDN deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione. Questi, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione potrà opporsi alla deliberazione e chiedere che sulla istanza si pronunci in modo definitivo il Comitato dei soci fondatori in apposita riunione che dovrà essere appositamente convocata entro 90 giorni dalla trasmissione della opposizione al rigetto.

#### Art. 9 - Diritti e doveri. Elettorato passivo ed attivo.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede, ad utilizzare la strumentazione sociale ed impianti sociali nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. I soci, sia all'interno che all'esterno dell'Ufficio, devono essere animati da spirito di solidarietà sociale ed agire con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale ed hanno il dovere di tutelare, in ogni contesto ed occasione il buon nome dell'Ufficio ed il rispetto

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



della dignità della persona con disabilità, nonché di osservare le regole di vita sociale e le norme contenute nella “carta etica” eventualmente approvata dall’Ufficio medesimo.

Inoltre, dovranno presenziare alle Assemblee, alle riunioni degli organi o commissioni di lavori di cui fanno parte e partecipare alle attività programmate dall’Ufficio per il perseguimento delle sue finalità statutarie.

In adesione con la natura, con gli scopi e le finalità dell’Ufficio, i soci non possono svolgere, attraverso l’Ufficio o all’interno dei locali dello stesso, attività di tipo politico o partitico, neanche per via indiretta.

Ogni associato ha diritto a poter esaminare i libri sociali (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta al Consiglio direttivo il quale ne consentirà, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l’esame personale presso la sede dell’Associazione con eventuale facoltà di estrarne copia con l’impegno formale a garantire il buon uso di tale documentazione in conformità e nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge sulla privacy.

La consultazione dei libri in uso all’Organo di controllo, ove istituito, dovrà essere richiesta all’Organo di controllo medesimo.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di partecipare alle assemblee sociali e di potere esprimere liberamente il proprio voto in tali riunioni.



In presenza delle succitate condizioni l'Associato ha diritto, altresì, a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 10 – Decadenza dalla qualità di socio dell'Ufficio.

Lo status di socio dell'Ufficio si perde: a) per dimissioni volontarie; b) per morosità nel pagamento di una sola annualità; c) per decesso; d) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'organismo o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento, alla crescita ed alla credibilità dell'Associazione.

Art. 11 – Volontari e personale dell'Ufficio

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro vidimato nelle forme volute dalla legge. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

L'associazione provvede a proprie spese ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al



perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati dovrà rientrare, in ogni caso, nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 12- Quota sociale.

La quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, deve essere improrogabilmente versata entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento. Essa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

**TITOLO III**  
**Organi**

rt. 13 - Organi.

Gli Organi Sociali sono: a) l'Assemblea dei soci (o associati); b) il Consiglio Direttivo Nazionale (abbreviato C.D.N. o anche Direzione Nazionale); c) il Coordinatore o Presidente; d) Il Segretario; f) Il Tesoriere (o Amministratore); g) Il Comitato dei soci fondatori; h) Il Consiglio Generale.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci. Funzioni, composizione e maggioranze.

L'assemblea provvede alla:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo nazionale (CDN);
- b) nomina e revoca, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti detto anche "Organo di controllo";
- c) approvazione del bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



h) delibera lo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati, composta dai soci ordinari e fondatori, si riunisce in seduta: a) ordinaria: almeno una volta l'anno; b) straordinaria: su richiesta del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione le Assemblee saranno valide con la presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota sociale. In seconda convocazione non sarà necessario un *quorum* per la validità delle sedute assembleari, ma le relative deliberazioni saranno considerate valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi nei quali dal presente statuto viene prevista una maggioranza qualificata.

Sono chiamati a partecipare alle assemblee anche gli aderenti sostenitori, onorari e di diritto, come avanti disciplinati. I medesimi, tuttavia, non vengono computati ai fini della verifica del *quorum* per la validità delle assemblee medesime.

Art. 15 - Assemblea degli associati: regole per il voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

E ammessa al massimo una sola delega conferita per iscritto ad altro socio.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



Nel caso in cui l'Associato sia un Associazione è ammessa la possibilità che il rappresentante legale possa delegare mediante atto scritto altra persona che ricopre una carica all'interno del consiglio di amministrazione del proprio Ente associativo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle assemblee degli associati elettive, l'espressione del voto è esercitata anche in forma elettronica, secondo modalità previste in apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo Nazionale che garantiscano: la certezza circa l'identità del socio o del rappresentante dell'Ente associato che partecipa e vota; la trasparenza della procedura; il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

Nelle assemblee elettive i candidati non possono ricevere deleghe dai soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, devoluzione del patrimonio.

Le modifiche statutarie sono approvate dall'assemblea convocata in via straordinaria ed, in prima convocazione, potrà procedere alla modifica dello statuto dell'Ufficio con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea procede alla modifica dello statuto con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*

L'assemblea straordinaria delibera anche sulla trasformazione dell'Associazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, sentito il parere del Comitato dei soci fondatori.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.): Composizione e durata in carica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (acronimo C.D.N.), denominato anche semplicemente Consiglio Direttivo, ovvero Direzione Nazionale, è l'organo amministrativo dell'Associazione eletto dall'Assemblea degli associati aventi diritto al voto ed è composto da quattro (4) componenti, compreso il Coordinatore.

Esso dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici

Solo nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale per la sua validità occorrerà la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli eletti.

Il Consiglio Direttivo, con propria votazione, elegge al suo interno il Coordinatore detto anche Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si considera validamente riunito quando è presente almeno la metà dei suoi membri e le sue decisioni sono valide se prese a



maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Coordinatore, che presiede il C.D.N., vale il doppio.

Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dei Consiglieri assenti a tre (3) riunioni consecutive senza giustificato motivo o assenti per un totale del cinquanta per cento (50%) delle riunioni annuali regolarmente convocate.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.): Competenze e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare deve:

- a) Redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) Redigere ed approvare l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- e) Determinare l'importo della quota associativa annuale;
- f) Deliberare la convocazione dell'assemblea straordinaria;
- g) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza;
- h) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- i) Svolgere ogni altra attività rientrante nell'accezione della ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice del Terzo settore e della legge in generale.

Art. 19 - Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

Il C.D.N è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 ( un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche a mezzo mail, che deve pervenire ai consiglieri almeno 4 giorni prima della data di riunione con indicazione della data, ora, luogo ed argomenti posti all' ordine del giorno.

La riunione del direttivo può avvenire anche in video-conferenza.

Art.20 -. Cause di decadenza dei componenti il Consiglio direttivo.

La carica di Presidente e di componente del Consiglio direttivo si perde per:

- a) (Intervenuto) decesso;
- b) Dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- c) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria a seguito di comportamento apertamente contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) Sopraggunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c. 3, del presente statuto.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*





Art.21 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci eleggerà i sostituti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero a mancare contemporaneamente tre dei quattro membri del Consiglio Direttivo, il Consigliere ancora in carica potrà gestire solo l'ordinaria amministrazione e dovrà, entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione del mancato minimo numero legale, procedere alla convocazione dell'Assemblea per (procedere al) il rinnovo totale del Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.


Art.22 - Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario, Tesoriere. Funzioni

Il Coordinatore (o Presidente) svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- b) detiene la firma sociale che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare ad altri componenti del Consiglio stesso;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti compiuti. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore;
- d) può avvalersi, ai fini di un fattivo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di non Soci;
- e) delibera, acquisito il parere del Comitato dei soci fondatori, in ordine alle domande di ammissione a socio.



Al fine di garantire che l'efficacia delle azioni di coordinamento venga suffragata da un adeguato periodo di conoscenza della "missione" dell'Ufficio, può essere eletto Coordinatore dell'Associazione solo un socio fondatore o altro socio che abbia maturato un'anzianità di socio ordinario pari o superiore a cinque anni o che abbia già ricoperto una carica all'interno del Consiglio direttivo.



Il Vice Coordinatore (o Vice Presidente) presiede in sostituzione del Coordinatore le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo;

Sostituisce il Coordinatore in eventi nei quali questi è impossibilitato a presenziare;

Collabora con il Presidente nella stesura dei programmi di attività annuale;

Al segretario competono le seguenti funzioni:


E' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Coordinatore;

Su delega del Coordinatore e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale dei documenti aventi rilevanza esterna di natura strettamente amministrativa.

Il segretario, inoltre:

- a) Coadiuvare il Coordinatore in tutte le sue attività;
- b) Controllare gli adempimenti relative alle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;



- 
- 
- c) Cura i rapporti dell'Associazione con gli Associati, con le "Sezioni decentrate" dell'Ufficio, con gli Enti e gli Uffici pubblici e privati coi quali l'Associazione intrattiene rapporti formali;
  - d) Coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi;
  - e) Cura le procedure per la concessione delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio per l'apertura di nuove "Sezioni decentrate" nel territorio nazionale;
  - f) Dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative, compreso il compimento dei monitoraggi periodici relative alle azioni progettuali svolte dall'Ufficio;
  - g) Tiene aggiornato il libro dei soci ed il registro dei volontari e si cura della regolarità dell'assicurazione di questi ultimi.

Il Tesoriere (o Amministratore) svolge i seguenti compiti e funzioni:

E' responsabile della tenuta dei libri contabili e redige la relazione annuale di bilancio.

Sottopone il progetto di bilancio annuale al Consiglio direttivo per la sua approvazione e per portarlo al voto dell'assemblea.

Qualora la contabilità si presentasse particolarmente complessa, per l'esercizio di questa attività, potrà avvalersi della consulenza di persone esterne di provata esperienza.

Art. 23 - Il Comitato dei soci Fondatori ( detto anche semplicemente "Comitato"). Composizione e funzioni:

Il Comitato dei soci fondatori è composto dalle persone che hanno partecipato all'atto costitutivo ed elegge al suo interno un Presidente, detto

anche *portavoce*. I verbali di riunioni del Comitato sono trasmessi al Coordinatore dell'Ufficio.

Esso, su richiesta del Consiglio direttivo, esprime parere obbligatorio sulle domande di adesione a socio dell'Associazione e decide, in via definitiva, sulle opposizioni avanzate contro le deliberazioni di rigetto delle medesime istanze di ammissione.

Il Comitato vigila sulla continua osservanza della *mission* dell'Ufficio e partecipa, anche in modo pro-attivo, al Coordinatore ed al Consiglio direttivo le situazioni che possono costituire potenziali criticità per la sana crescita dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi scopi generali e/o particolari.

Esso si riunisce, su richiesta del suo Presidente ovvero del Coordinatore dell'Ufficio, per discutere questioni fondamentali che attengono alla vita dell'Associazione ovvero di problematiche di interesse generale afferenti alla tematica della disabilità.

Il Comitato, inoltre, ai sensi dell'art.1 del presente statuto, esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alla variazione della sede legale da una città ad un'altra.

#### Art.24 - Il Consiglio Generale: Composizione e funzioni.

Il Consiglio Generale è l'Organo deputato a discutere, fare la sintesi e proporre soluzioni, con riguardo alle problematiche maggiori, aventi interesse generale di portata nazionale.



Esso, si compone di tutti i soci fondatori ed ordinari, nonché degli aderenti di diritto, sostenitori ed onorari, nonché dei responsabili delle *Sedi decentrate* Regionali e Locali dell'Ufficio.

Il Consiglio generale è convocato, in video conferenza, dal Coordinatore tutte le volte che ravvisa la necessità di realizzare un utile ed opportuno momento di confronto con riguardo a questioni di significativo interesse regionale o nazionale che involgono i diritti e/o interessi legittimi delle persone disabili in forma collettiva.

Il funzionamento del Consiglio Generale sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25 –Gratuità delle funzioni svolte nello svolgimento delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite.

Per ciascun componente e per ognuno dei ruoli svolti connessi allo svolgimento delle cariche sociali di cui al presente Titolo, è previsto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute previa presentazione dei regolari documenti giustificativi.

#### **TITOLO IV**

##### **Organi Decentrati ( dette Sezioni)**

Articolo 26 - Organi decentrati.

Al fine di garantire la maggiore estensione dell'azione dell'Associazione nonché l'opportuno decentramento nell'ambito del territorio nazionale, possono essere istituite Sezioni Regionali e Locali dell'Ufficio.

Le modalità di costituzione, i rapporti tra Sezioni decentrate e la Direzione Nazionale (C.D.N.) ed il funzionamento delle Sezioni medesime, sono disciplinati mediante apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



Dette “Sezioni” sono istituite dall’Ufficio unicamente nelle città nelle quali non risulta essere già istituita, mediante Legge Regionale o Regolamento Comunale, la figura del *Garante della Persona con disabilità*.

Esse svolgono funzioni omologhe a quelle del *Garante della Persona disabile* quale figura che l’Ufficio provvede a sostenere e promuovere in forza dello specifico scopo prefissato al comma 2, n.1) dell’art.2 del presente statuto.

## TITOLO V

### **Patrimonio dell’Associazione e bilancio di esercizio**

#### Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento, senza scopo di lucro, dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Ufficio.

#### Art. 28 - Risorse economiche.

L’associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

*Modifiche allo Statuto dell’Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell’assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



g) attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice di Terzo settore e di altre norme che regolamentano la materia.

#### Art. 30 – Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formulazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO VI**

#### **Organo di controllo e di Revisione**

#### Art.31 – Funzionamento e durata dell'Organo di controllo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea potrà nominare un "Organo di controllo" composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'organo di controllo, ove istituito, rimane in carica per anni tre ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle sue riunioni redige verbale che viene trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo che viene conservato nella sede dell'Associazione

In alternativa, potrà essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ove la legge impone la revisione dei conti dell'Associazione, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o darà incarico ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

Lo scioglimento dell'associazione, su proposta del Consiglio direttivo e sentito preventivamente il parere del Comitato dei soci fondatori, è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D. Legs n.117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad eltri enti del Terzo settore, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del terzo settore.

*Modifiche allo Statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante delle Persone con disabilità APS, apportate nel corso dell'assemblea Straordinaria del 26 maggio 2022 ai sensi del D.Legs n.117/2017*



**TITOLO VIII**  
**Disposizioni finali e norme di rinvio**

Art.33 – Disposizioni finali in merito all’acronimo ETS.

Con l’iscrizione definitiva dell’Associazione al RUNTS diverrà obbligatorio l’utilizzo dell’acronimo “ETS” che dovrà, quindi, essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art.34 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

*Il presente nuovo statuto è stato approvato nel corso dell’assemblea straordinaria dell’Ufficio del 26 maggio 2022 e fa parte integrante del relativo verbale sottoscritto nella medesima data che, unitamente ad esso ed agli altri allegati ivi richiamati, viene sottoposto a registrazione nel termine previsto dal DPR n.131/86. Per tale registrazione si richiede l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo ai sensi e per gli effetti dell’art.82, commi 3 e 5, del Codice del Terzo settore, stante che l’Associazione, risulta in atto regolarmente iscritta nel Registro generale Regionale delle Associazioni di promozione sociale al n.551/2021 tenuto dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana. A tal fine si allega provvedimento di iscrizione al citato registro, mai revocata.*

Palermo 26/05/2022



Il rappresentante legale dell’Ufficio

(Avv. Salvatore Di Giglia)